COMUNE DI AULETTA

Provincia di Salerno

REGOLAMENTO PER LA DEFINIZIONE AGEVOLATA DEI TRIBUTI LOCALI

(I.C.I – T.A.R.S.U)

(*Approvato con delibera di Consiglio Comunale n.* ***41*** *del* ***16/10/2011***)

INDICE

Ambito di applicazione

Art. 1 Ambito di applicazione pag. 3

Capo I
Definizione agevolata dei rapporti tributari locali non definiti

Art.2 Definizione agevolata dei rapporti tributari non definiti in materia di imposta comunale sugli immobili pag. 4
Art.3 Definizione agevolata dei rapporti tributari non definiti in materia di tassa per lo smaltimento dei rifiuti solidi urbani pag. 6

Capo II
Modalità di versamento, perfezionamento della definizione, rigetto delle istanze, entrata in vigore, pubblicazione e pubblicità

Art. 4 Modalità di versamento e perfezionamento della definizione agevolata pag. 7
Art. 5 Preclusioni dell'accertamento pag. 8
Art. 6 Rigetto delle istanze di definizione agevolata pag. 8
Art. 7 Entrata in vigore, pubblicazione e pubblicità pag. 8

AMBITO DI APPLICAZIONE

ART.1

OGGETTO

1. Il presente regolamento, in forza delle disposizioni contenute nell'art.13 della legge n.289 del 27 dicembre 2002 e con le forme di cui all'art.52, commi 1 e 2 del D.Lgs.15 dicembre 1997, n.446, disciplina la definizione agevolata dei rapporti tributari pendenti alla data del 31.12.2009, in materia di

a) Imposta comunale sugli immobili (ICI), disciplinata dal D.Lgs. 30 dicembre 1992, n. 504 ;
b) Tassa per lo smaltimento dei rifiuti solidi urbani, disciplinata dal Capo III del D.Lgs. 15 novembre 1993, n.507.

2. Non possono formare oggetto della definizione agevolata i rapporti tributari per i quali l'Ente impositore è decaduto dal potere di accertamento in osservanza dei termini disposti dall'articolo 1, comma 161, della legge 27 dicembre 2006, n.296.

3. Sono, altresì, esclusi dalla definizione agevolata gli atti impositivi che, alla data di pubblicazione del presente regolamento, sono divenuti definitivi per mancanza di impugnazione ovvero per avvenuto pagamento delle somme oggetto dell'atto impositivo.

4. Sono, inoltre, escluse dalla definizione agevolata le controversie tributarie che alla data di pubblicazione del presente regolamento risultano essere definite.

5. Sono, infine, escluse dalla definizione agevolata i carichi iscritti nei ruoli per la riscossione coattiva in base a titoli definitivi ovvero le somme richieste coattivamente con l'ingiunzione fiscale di cui al regio decreto 14 aprile 1910, n.639.

Capo I

Definizione agevolata dei rapporti tributari locali non definiti

ART. 2

DEFINIZIONE AGEVOLATA DEI RAPPORTI TRIBUTARI NON DEFINITI IN MATERIA DI IMPOSTA COMUNALE SUGLI IMMOBILI

(D.LGS. 504/92 E SUCC. MODIF. ED INTEGRAZ.)

1. I soggetti passivi dell'imposta comunale sugli immobili che, alla data del 31/12/2009, non hanno presentato la dichiarazione (o comunicazione) prevista dall'art.10, comma 4, del D.Lgs.n.504 del 1992 ovvero hanno presentato la citata dichiarazione e/o comunicazione con dati infedeli incidenti sull'ammontare del tributo e non hanno versato l'imposta dovuta o la diversa maggiore imposta possono definire i rapporti tributari relativi alle annualità non prescritte **con il versamento del 100% (cento per cento) dell'imposta o della maggiore imposta dovuta con esclusione delle sanzioni e degli interessi.** Tale agevolazione si applica anche ai soggetti passivi che spontaneamente regolarizzano gli accatastamenti omessi, secondo le definizioni di cui all'art. 1, commi 336 e 337 della legge 30.12.2004 n.311 ed ai soggetti che hanno perso i requisiti della ruralità.-

2. I soggetti passivi dell'imposta comunale sugli immobili che, pur avendo presentato in modo corretto la dichiarazione (o comunicazione) prevista dall'art.10, comma 4, del d.lgs.n.504 del 1992, non hanno eseguito in tutto od in parte alle prescritte scadenze i versamenti dovuti possono sanare gli omessi o insufficienti pagamenti relativi alle annualità non prescritte **con il versamento del 100% (cento per cento) dell'imposta o della maggiore imposta dovuta con esclusione delle sanzioni e degli interessi**.

3. I soggetti passivi dell'imposta comunale sugli immobili che, pur avendo presentato in modo corretto la dichiarazione (o comunicazione) prevista dall'art.10, comma 4, del d.lgs.n.504 del 1992 ed effettuato i versamenti, hanno dichiarato una rendita presunta inferiore a quella definitiva attribuita dall'Agenzia del Territorio di Salerno (ex U.T.E.), mai notificata, possono sanare gli insufficienti pagamenti relativi alle annualità non pescritte **con il versamento dell' 75% (settantacinque per cento) della maggiore imposta.** Tale agevolazione si applica anche ai soggetti passivi che effettuano le rettifiche di rendita a seguito di spontanea regolarizzazione degli accatastamenti, secondo le definizioni di cui all'art. 1, commi 336 e 337 della legge 30.12.2004 n.311.-

4. I soggetti passivi dell'imposta comunale sugli immobili, **con riferimento alle sole aree fabbricabili ed ai fabbricati in corso di costruzione**, che alla data del 31.12.2009, non hanno presentato la dichiarazione (o comunicazione) prevista dall'art.10, comma 4, del D.Lgs.n.504 del 1992 ovvero hanno presentato la citata dichiarazione con dati infedeli incidenti sull'ammontare del tributo e non hanno versato l'imposta dovuta o la diversa maggiore imposta possono definire i rapporti tributari relativi alle annualità non prescritte **con il versamento del 75% (settantacinquepercento) dell'imposta o della maggiore imposta dovuta con esclusione delle sanzioni e degli interessi.**
5. Al fine di ridurre le possibilità di contenzioso riguardo al concetto di edificabilità delle aree con il presente regolamento ci si uniforma al decreto legge 223/2006, articolo 36 comma 2, che ha specificato: " *un'area è da considerarsi fabbricabile con il semplice inserimento del Piano Regolatore Generale approvato da parte del Comune, indipendentemente dall'approvazione della regione e dall'adozione di strumenti attuativi del medesimo"*. Per piano Regolatore Generale è da intendersi anche il Piano di Fabbricazione.
6. Ai fini di cui ai commi 1, 2, 3 e 4, i soggetti interessati devono presentare a questo Ente, a pena di decadenza, entro e non oltre 120 giorni dalla data di esecutività del presente regolamento, apposita istanza, redatta su modello predisposto dall'Ufficio Tributi, con la quale si richiede la definizione agevolata, a pena di inammissibilità, di tutti i rapporti tributari e di tutti gli omessi o insufficienti versamenti relativi a tutte le annualità non prescritte e per le quali il Comune di Auletta non è decaduto dal potere di accertamento . ai sensi dell'articolo 1, comma 161, della legge 27 dicembre 2006, n.296.
7. L'istanza di definizione agevolata per le ipotesi di omessa dichiarazione di cui all'art.10, comma 4, del d.lgs. n.504 del 1992 ovvero per le ipotesi di infedeltà della predetta dichiarazione, dovrà contenere anche l'indicazione dei dati relativi alle unità immobiliari non dichiarate ovvero dichiarate in modo infedele (allegando visura catastale dell'immobile e/o ricevuta presentazione del DOCFA), con la liquidazione dell'imposta o della maggiore imposta dovuta, con l'indicazione delle somme versate a titolo di definizione agevolata e con gli estremi del versamento eseguito la cui attestazione va allegata in originale all'istanza di definizione.

ART.3

DEFINIZIONE AGEVOLATA DEI RAPPORTI TRIBUTARI NON DEFINITI IN MATERIA DI TASSA PER LO SMALTIMENTO DEI RIFIUTI SOLIDI URBANI

(D.LGS. 507/93 E SUCC. MODIF. ED INTEGRAZ.)

1. I soggetti passivi della tassa per lo smaltimento dei rifiuti solidi urbani che, alla data del 20.01.2010, non hanno presentato la denuncia prevista dall'art.70, comma 1 e 2, del d.lgs.n.507 del 1993 ovvero hanno presentato la citata denuncia con dati infedeli incidenti sull'ammontare del tributo e non hanno versato la tassa dovuta o la diversa maggiore tassa ed ai quali, alla data del 31.12.2009, non sono stati notificati gli avvisi di accertamento previsti dall'art.71, comma 1, del d.lgs.n.507 del 1993, possono definire i rapporti tributari relativi alle annualità non prescritte mediante **il versamento del 100% dell'imposta o della maggiore imposta dovuta con esclusione delle sanzioni e degli interessi, oltre alle addizionali e al tributo TEFA come per legge.** Non sarà dovuta la maggiore imposta nel caso in cui la differenza tra la superficie denunciata e quella accertabile soggetta a condono non superi il 10% (dieci per cento), prevedendo in tal caso il solo aggiornamento della iscrizione a ruolo.

2. Ai fini del comma 1, i soggetti interessati devono presentare a questo Ente, a pena di decadenza, **entro e non oltre 180 giorni** dalla data di pubblicazione del presente regolamento, apposita istanza, redatta su modello predisposto dall'Ufficio Tributi, con la quale si richiede la definizione agevolata, a pena di inammissibilità, di tutti i rapporti tributari relativi a tutte le annualità non ivi indicate.

3. L'istanza di definizione agevolata di cui al precedente comma 2, per le ipotesi di omessa denuncia di cui all'art.70, commi 1 e 2, del d.lgs.n.507 del 1993 ovvero per le ipotesi di infedeltà della predetta denuncia, dovrà contenere anche l'indicazione dei dati catastali relativi alle occupazioni o detenzioni non denunciate ovvero denunciate in modo infedele, con la liquidazione della tassa o della maggiore tassa dovuta, con l'indicazione delle somme versate a titolo di definizione agevolate e con gli estremi del versamento eseguito la cui attestazione va allegata in originale all'istanza di definizione.

Capo II
Modalità di versamento, perfezionamento della definizione, rigetto delle istanze, pubblicità, efficacia

ART. 4
MODALITÀ DI VERSAMENTO E PERFEZIONAMENTO DELLA DEFINIZIONE AGEVOLATA

1. La definizione agevolata di cui ai precedenti articoli si perfeziona con il pagamento delle somme a titolo di definizione agevolata, entro il termine perentorio di 120 giorni dalla data di esecutività del presente regolamento, mediante versamento da eseguirsi sul bollettino di c/c postale n° **15565849** intestato a: Comune di Auletta, servizio di Tesoreria.
2. Se l'importo complessivo delle somme dovute a titolo di definizione agevolata è:
   a) superiore **ad euro 500,00 e fino ad euro 1.000,00**, il versamento può essere eseguito in **otto rate;**
   b) superiore **ad euro 1.000,01 e fino a 2.500,00**, il versamento può essere eseguito in **dodici rate;**
   c) superiore **ad euro 2.500,01** , il versamento può essere eseguito in **diciotto rate;**

   Le rate avranno scadenza mensile. In questa ipotesi il pagamento della prima rata perfeziona la definizione agevolata. Nel caso di mancato versamento delle somme dovute, oltre agli interessi, si applica una sanzione tributaria pari al 30% delle somme non versate. Per il recupero delle somme non corrisposte alle scadenze stabilite si procede alla riscossione coattiva a mezzo ruolo ovvero con l'ingiunzione fiscale di cui al regio decreto 14 aprile 1910, n.639. La sanzione del 30% è ridotta alla metà qualora il versamento sia effettuato nei 30 giorni successivi alle predette date di scadenza.
3. Il numero delle rate prescelto e l'importo delle stesse, devono essere indicati nell'istanza per la richiesta di rateazione.
4. Contestualmente ai pagamenti rateali occorre versare anche gli interessi calcolati secondo il metodo commerciale, al tasso legale.
5. Gli errori scusabili, ritenuti tali ad insindacabile giudizio dell'Ente impositore, attinenti al versamento delle somme dovute a titolo di definizione agevolata debbono essere regolarizzati entro il termine perentorio di 30 giorni dalla data di ricevimento della comunicazione degli errori che sarà notificata agli interessati a cura di questo Ente ed in mancanza, se trattasi di versamento unico o della prima rata, la definizione non sarà considerata perfezionata.

6. L'istanza di definizione agevolata, in ogni caso, non è titolo per rimborsi di somme eventualmente già versate alla data di pubblicazione del presente regolamento.

ART.5

PRECLUSIONE DELL'ACCERTAMENTO

1. Il perfezionamento della procedura di definizione degli anni pregressi consente di limitare il potere di accertamento dell'ufficio tributi nei confronti del contribuente.
2. In particolare non può essere promossa alcuna azione di accertamento, per l'imposta comunale sugli immobili per ogni periodo d'imposta per i quali il contribuente ha aderito alla definizione disciplinata dal presente titolo.
3. Non si fa luogo al rimborso delle somme eventualmente pagate che, comunque, verranno considerate come acconti in ipotesi di accertamento da parte dell'ufficio competente.

ART.6

RIGETTO DELLE ISTANZE DI DEFINIZIONE AGEVOLATA

1. Il Comune provvede alla verifica del corretto adempimento dei versamenti delle somme dovute a titolo di definizione agevolata, nonché della veridicità dei dati contenuti nelle istanze di definizione e, in caso di omissione o insufficienza del versamento unico o della prima rata, ovvero in ipotesi di accertata infedeltà dell'istanza, con provvedimento motivato, da comunicare all'interessato anche a mezzo posta raccomandata con avviso di ricevimento, rigetta l'istanza di definizione, riservandosi di attivare la procedura di accertamento o di liquidazione entro i termini di decadenza previsti dalle singole disposizioni normative.

ART.7

ENTRATA IN VIGORE, PUBBLICAZIONE E PUBBLICITÀ DEL PRESENTE REGOLAMENTO

1. Il presente regolamento entra in vigore **da Gennaio 2012** all'albo pretorio della delibera di approvazione.

2. Il Responsabile dell'Ufficio Tributi e la Giunta Municipale adottano, ciascuno nell'ambito delle proprie competenze, tutti gli atti necessari e conseguenti per l'esecuzione del presente regolamento.

3. Al presente regolamento dovrà essere data la massima diffusione, anche mediante internet.